

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE

- * **Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29 APRILE 2013**
- * **Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 22 MARZO 2014**

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI.....	1
ART. 1 - ISTITUZIONE DEL CANONE	1
ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	1
ART. 3 - DEFINIZIONI	1
ART. 4 - TIPOLOGIA DELLE OCCUPAZIONI E DURATA	2
ART. 5 -OGGETTO DEL CANONE	2
ART. 6 - SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO	3
ART. 7 - OCCUPAZIONI D'URGENZA	3
ART. 8 - OCCUPAZIONI ABUSIVE	4
ART. 9 - OCCUPAZIONI OCCASIONALI	4
CAPO II - PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO.....	5
ART. 10 - RICHIESTA OCCUPAZIONE	5
ART. 11 - SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO.....	6
ART. 12 - ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA.....	7
ART. 13 - CONTENUTO DELLA CONCESSIONE	8
ART. 14 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	8
ART. 15 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE PERMANENTE	10
ART. 16 - PROROGA DELLA CONCESSIONE TEMPORANEA.....	10
ART. 17 - MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE	11
ART. 18 - RINUNCIA ALL'OCCUPAZIONE.....	11
ART. 19 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE.....	12
ART. 20 - NUOVA CONCESSIONE PER SUBENTRO	12
ART. 21 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	13
CAPO III - TARIFFA - DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE.....	13
ART. 22 - TIPOLOGIA E MISURA DELLE OCCUPAZIONI	13
ART. 23 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE, SPAZI PUBBLICI ED AREE MERCATALI	17
ART. 24 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.	18
ART. 25 - DETERMINAZIONE DEL CANONE.	18
ART. 26 - DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO	19

ART. 27 - PRECARI DEL MERCATO	20
ART. 28 - TARIFFA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI.....	20
CAPO IV - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO - ESENZIONI - AGEVOLAZIONI E MAGGIORAZIONI - SANZIONI - RIMBORSI.....	21
ART. 29 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO.....	21
ART. 30 - ESENZIONI	22
ART. 31 - AGEVOLAZIONI DEL CANONE	23
ART. 32 - RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI DEL CANONE	24
ART. 33 - INDENNITA' PER OCCUPAZIONI ABUSIVE	25
ART. 34 - SANZIONI AMMINISTRATIVE	25
ART. 35 - PENALITA' PER OMESSO-PARZIALE-TARDIVO VERSAMENTO DEL CANONE.	26
ART. 36 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA PENALITA'	26
ART. 37 - RISCOSSIONE COATTIVA	26
ART. 38 - RIMBORSI	26
ART. 39 - IL FUNZIONARIO ADETTO AL CANONE	27
CAPO V - AFFIDAMENTO - NORMA FINALI - ABROGAZIONI - PUBBLICITA'	
ENTRATA IN VIGORE	28
ART. 40 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO.....	28
ART. 41 - DISPOSIZIONI FINALI	28
ART. 42 - ENTRATA IN VIGORE	28
ALLEGATO A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE, SPAZI PUBBLICI ED AREE MERCATALI	
ALLEGATO B - TARIFFA BASE	
ALLEGATO C - COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ'	

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL CANONE

1. A norma dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modiche ed integrazioni, è istituito nella Città di Cairo Montenotte il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che sarà applicato secondo le disposizioni del presente regolamento.

ART. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato a norma dell'art. 63 e ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e ss. modifiche ed integrazioni, disciplina il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. In particolare vengono disciplinate:
 - a. le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
 - b. la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
 - c. le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del Canone;
 - d. le modalità ed i termini di pagamento del Canone;
 - e. le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
 - f. la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penalità e gli interessi moratori, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
 - g. i rimborsi e le relative procedure.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si deve intendere:
 - a. Per “**occupazione**” la disponibilità ottenuta o la presa di possesso, da parte di un soggetto pubblico o privato, di una porzione di un'area o di una strada comunale, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitativo individuato a norma del Codice della Strada, o suolo privato gravato da servitù di passaggio pubblico;
 - b. Per “**suolo pubblico**” o “**spazio pubblico**” quello appartenente al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, dei relativi spazi soprastanti o sottostanti il suolo comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati oppure di un'area privata soggetta a servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade statali o provinciali che attraversano il territorio comunale;
 - c. Per “**concessione**” il provvedimento amministrativo con il quale si consente l'occupazione dei beni indicati nel punto a. dell'art. 3, con il quale si disciplinano le modalità ed i tempi dell'occupazione, i diritti e gli obblighi del concessionario e si determina il canone di occupazione del suolo pubblico;
 - d. Per “**concessionario**” il titolare della concessione, vale a dire il soggetto che ha ottenuto il provvedimento per effettuare legittimamente l'occupazione;
 - e. Per “**regolamento**” la disciplina delle occupazioni di cui sopra e il corrispondente canone di concessione;
 - f. Per “**canone**” l'importo che il concessionario deve pagare per la disponibilità – annua o giornaliera – dell'area o dello spazio pubblico;
 - g. Per occupazioni effettuate “**senza titolo**” quelle poste in essere senza il preventivo rilascio dell'atto di concessione;
 - h. Per “**indennità**” la somma dovuta per l'occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, in base all'art. 63, comma 2, lett. g) del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446.

ART. 4 – TIPOLOGIA DELLE OCCUPAZIONI E DURATA

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:
 - a. Sono **permanent**i le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss. modifiche ed integrazioni. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero. Si definiscono annuali le occupazioni permanenti che necessitano del rinnovo annuale periodico mediante rilascio di una nuova concessione.
 - b. Sono **temporane**e le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, ed aventi durata di occupazione inferiore ad un anno anche se ricorrenti.

ART. 5 – OGGETTO DEL CANONE

1. Oggetto dell'assoggettamento al Canone per la occupazione spazio pubblico è la sottrazione - per la superficie comunque effettivamente occupata o concessa - del suolo pubblico all'uso indiscriminato della collettività per lo specifico vantaggio di singoli soggetti.
2. Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti e temporanee di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. Non sono oggetto del canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale, ad eccezione delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se aperte all'uso pubblico.
3. Sono, parimenti, soggette al Canone le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 2, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
4. Il Canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. La servitù di uso pubblico, ai fini dell'applicabilità della tassa, si intende validamente istituita in presenza di uno specifico titolo costitutivo o per usucapione. È, in ogni caso, da escludere l'esistenza della servitù pubblica di passaggio nel caso in cui non sussista l'utilità pubblica dell'area privata.
5. Sono in ogni caso ritenute occupazioni quelle che comportino o abbia comportato, ad opera dell'occupante o suo dante causa, una modifica del manto stradale o delle sue pertinenze in funzione dell'occupazione medesima. Il soggetto che effettua l'occupazione potrà sottrarsi al pagamento del Canone per i periodi futuri ripristinando il bene comunale nella situazione antecedente, mediante rimozione dell'occupazione a proprie spese.
6. Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del Canone, le strade statali e provinciali situate all'interno di centri abitati, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuate dal Comune con apposita delibera della Giunta Municipale, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. E' ugualmente presupposto del canone l'utilizzo del suolo comunale per la gestione della sosta a pagamento, nonché l'autorizzazione concessa al proprietario frontista avente per oggetto la libera disponibilità dell'area antistante al passo carrabile ancorché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con segnale di divieto di sosta.
8. Il corrispettivo dovuto dal beneficiario di un provvedimento amministrativo di concessione emesso dalla città di Cairo Montenotte che gli consenta di occupare spazi o aree pubbliche è rappresentato, a norma dell'articolo 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, dal canone di occupazione. Il pagamento del Canone non esclude il pagamento di altri canoni concessori o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune o di altri Enti.

ART. 6 – SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il Canone é dovuto dal titolare dell'atto di concessione (cessionario) o, in mancanza dell'atto amministrativo, dall'occupante di fatto.
2. È soggetto al Canone anche chi effettua le occupazioni in modo abusivo o difforme dall'atto di concessione.
3. Se la concessione è rilasciata a più titolari, l'ammontare del canone è dovuto dai contitolari in solido fra loro con diritto di rivalsa sugli altri.
4. Se la concessione o autorizzazione è rilasciata ad un condominio, l'ammontare del canone è dovuto dall'Amministratore pro-tempore del condominio medesimo, in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1131 del Codice Civile. A seguito di variazione del rappresentante del condominio, l'Amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente **la sua nomina entro 15 giorni dalla stessa.**
5. Per tutta la durata della concessione l'area non può essere concessa a soggetti terzi.

ART. 7 – OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per fare fronte a situazioni d'urgenza e/o di emergenza nonché costituenti pericolo che renda improcrastinabile la realizzazione dei lavori, l'occupazione temporanea può essere effettuata dall'interessato prima di avere ottenuto il formale provvedimento di concessione. La concessione verrà rilasciata successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 29 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b. dare immediata e formale comunicazione scritta al Comando di Polizia Municipale, affinché quest'ultimo proceda alla verifica della sussistenza delle motivazioni di cui al primo comma del presente articolo ed alla sicurezza delle occupazioni. La comunicazione dovrà essere inviata via fax o con telegramma o fonogramma e dovrà indicare: l'ubicazione, la superficie e la durata presunta dell'occupazione che, successivamente sarà da specificare poi esattamente nella domanda in sanatoria - da presentare **entro cinque giorni lavorativi** successivi alla data d'inizio dell'occupazione d'urgenza all'ufficio comunale competente;
 - c. sostenere tutte le eventuali spese conseguenti all'esecuzione dell'intervento richiesto;

- d. corrispondere il canone dovuto per l'occupazione al ritiro della concessione medesima.
3. Qualora non sussistono i presupposti di cui al comma 1 l'occupazione è da intendersi abusiva.
4. Solo per le aziende erogatrici di pubblici servizi, in occasione di più interventi di occupazione d'urgenza nell'arco dell'anno, può essere rilasciata – a richiesta degli interessati – **una concessione semestrale a sanatoria** per le occupazioni effettuate. In ogni caso la comunicazione di cui al comma 2 lettera b. deve essere sempre e comunque fatta al Comando di Polizia Municipale.

ART. 8 – OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Si intende abusiva - ad eccezione di quanto in deroga previsto dall'articolo 7 (occupazioni d'urgenza) del presente regolamento - qualunque occupazione effettuata su suolo o spazio pubblico in assenza della prescritta concessione comunale.
2. Sono altresì considerate abusive:
 - a. le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b. le occupazioni che si protraggano oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima;
 - c. le occupazioni effettuate dai soggetti che non hanno ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 7 per cui sia stata accertata inesistenza del requisito di urgenza e/o emergenza;
3. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte dell'Ufficio Comunale competente un termine perentorio per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.
4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecato a terzi a causa della occupazione abusiva.
5. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, salvo prova contraria.
6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente concesse, senza riduzioni in ragione della durata dell'occupazione stessa, in quanto l'occupazione abusiva è un illecito commesso momento per momento, giorno per giorno, fino alla sua interruzione o regolarizzazione.
7. L'abuso nell'occupazione deve risultare da verbale di contestazione redatto dal competente Pubblico Ufficiale.
8. Copia del verbale inerente alle occupazioni abusive deve essere inviata al funzionario responsabile di cui all'art. 39 per gli adempimenti relativi alla riscossione di quanto dovuto.

ART. 9 – OCCUPAZIONI OCCASIONALI

1. Nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana, la domanda non occorre per le occupazioni di seguito indicate, a condizione che tali

- occupazioni non comportino la necessità di ordinanza, di posizionamento di segnaletica stradale, di manomissione del suolo pubblico e che non siano relative ad aree già richieste da altri soggetti.
2. Si definiscono occupazioni occasionali quelle realizzate con ponti, steccati, pali di sostegno, trabattelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle superiori ad 8 metri di altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 1,50 metri cubi per:
 - a. pronto intervento per lavori riferiti a piccole riparazioni e manutenzione;
 - b. soste operative con veicoli non eccezionali o non eccedenti i limiti indicati dagli artt. 61 e 62 del D.Lgs. n. 285/1992;
 - c. occupazioni per operazioni di trasloco;
 - d. occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi;
 - e. esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita e/o di somministrazione.
 3. Sono considerate occasionali le occupazioni sopra indicate a condizione che l'occupazione **non abbia durata superiore a 6 ore** ed in ogni caso deve essere data comunicazione al Comando di Polizia Municipale per la verifica della sussistenza dei requisiti di occasionalità.

CAPO II - PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 10 – RICHIESTA OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare al Comune la domanda volta ad ottenere il rilascio di apposito atto di concessione. La domanda dovrà contenere altresì la richiesta di emissione di apposita ordinanza ex D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, se necessaria per la realizzazione dell'occupazione.
2. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda deve essere presentata in tempo utile per consentire la conclusione del procedimento.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è quello sotto indicato dalla data di presentazione della domanda:
 - a. per le occupazioni permanenti, il rinnovo e il subentro delle stesse: **almeno 30 giorni**;
 - b. per le occupazioni temporanee di natura edilizia: **almeno 45 giorni**;
 - c. per le altre occupazioni temporanee di natura non edilizia: **almeno 20 giorni**;
 - d. per le proroghe delle occupazioni temporanee di cui al successivo articolo 16: **almeno 3 giorni**.
4. La predetta domanda deve essere redatta in carta legale, come definita dalle specifiche modulistiche a disposizione dei cittadini presso l'ufficio comunale e sul sito internet istituzionale del Comune;
5. La domanda deve pervenire all'ufficio comunale competente al rilascio della concessione, tramite il protocollo generale del Comune e deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a. **Per le persone fisiche**: l'indicazione delle generalità, residenza anagrafica o domicilio legale, codice fiscale del richiedente, recapito telefonico, fax ed indirizzo e-mail;

- b. **Per le persone giuridiche, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile**, dovrà essere indicata: la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale e/o partita I.V.A., nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione, recapito telefonico fax ed indirizzo e-mail;
 - c. Indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
 - d. individuazione esatta dell'area oggetto dell'occupazione, mediante documentazione planimetrica catastale, documentazione fotografica e in caso di occupazione mediante ponteggi, planimetria di dettaglio in scala da 1:50 a 1:200 quotata, in caso di occupazione per manomissione del suolo si fa riferimento al relativo regolamento di manomissione. In caso di piccole occupazioni temporanee tale documentazione cartografica può essere sostituita da disegno illustrativo;
 - e. misure della sede stradale e di eventuali marciapiedi presenti nell'area oggetto dell'occupazione;
 - f. durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale e dell'eventuale fascia oraria;
 - g. l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere e i mezzi con cui si intende occupare, l'opera che si intende eseguire e le modalità di uso dell'area e qualora permangano diritti di terzi l'autorizzazione degli stessi ad effettuare le opere;
 - h. dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento;
 - i. sottoscrizione dell'impegno a sostenere le eventuali spese di sopralluogo, di istruttoria, e di versamento di deposito cauzionale, se previsto, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe;
 - j. sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore;
 - k. alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del richiedente;
6. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati necessari ai fini dell'esame della domanda stessa e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportanti specifiche autorizzazioni, deve dichiarare di esserne in possesso.
7. In caso di più domande riguardanti la stessa area, per il medesimo periodo e per attività della medesima natura, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
8. Sulla domanda **potranno essere indicati più giorni anche non consecutivi e più ubicazioni**; verrà poi rilasciata una concessione unica comprensiva di tutti i giorni e luoghi richiesti. Qualora le occupazioni riguardino l'ambito geografico definito "Centro Storico" (da Piazza della Vittoria a Porta Soprana compresa, traverse incluse) per attività culturali, politiche, sociali, sindacali e religiose, ecc. onde consentir un'equa utilizzazione degli spazi, la domanda non potrà contenere più di **otto richieste di occupazione**.
9. Nel caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quello risultante dal timbro a data dell'ufficio protocollo del Comune.

ART. 11 - SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO

1. Le spese di istruttoria e sopralluogo relative ad ogni domanda di concessione Osap sono a carico del richiedente. Tali spese sono dovute al Comune sia nel caso di

- rilascio del provvedimento richiesto, sia nel caso di rigetto della domanda che nel caso di rinnovo e proroga della concessione.
2. Le spese di istruttoria e sopralluogo e del pagamento del canone di occupazione suolo pubblico devono essere versate prima del rilascio del titolo concessorio.
 3. Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa e della trasparenza dei rapporti con l'utenza, le spese di istruttoria dei singoli procedimenti, nonché le modalità di pagamento sono determinati annualmente dall'Amministrazione Comunale.

ART. 12 - ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA

1. L'Ufficio Comunale competente, intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica e il decoro ambientale.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione, il responsabile formula all'interessato, **entro 15 giorni** dalla presentazione della domanda apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, **entro 60 giorni** dalla ricezione della richiesta di integrazioni per le occupazioni permanenti, **15 giorni per quelle temporanee**. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima richiesta. Tale richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
4. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente al Comando di Polizia Locale per il nulla-osta relativamente alla viabilità e agli altri uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento nei sotto indicati termini a decorrere dalla data della relativa richiesta:
 - a. **entro 30 giorni per le occupazioni temporanee di natura edilizia e tutte le permanenti;**
 - b. **entro 5 giorni per le altre occupazioni temporanee di natura non edilizia;**
 - c. **entro 30 giorni per il rinnovo e subentro delle occupazioni permanenti;**
 - d. **entro 5 giorni per la proroga delle occupazioni temporanee;**
5. Qualora il parere inerenti la **proroghe** di concessioni regolarmente autorizzate non venga espresso e comunicato al responsabile del procedimento **entro 3 giorni dalla data della relativa richiesta**, si intende che nulla osta alla proroga.
6. il mancato rilascio del parere o del nulla-osta entro tale termine **equivale ad un parere o nulla-osta favorevole** senza la necessità di ulteriori istanze o diffide.
7. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato o ad altra Pubblica Amministrazione nei termini di cui al comma 3, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Tale termine è di conclusione del procedimento.
8. **Per le occupazioni temporanee, la concessione che non è sottoposta a nessuna prescrizione tecnica può essere rilasciata anche in forma estremamente semplificata, tramite apposizione con timbro sulla domanda di**

concessione, redatta nei modi di cui all'art. 10, della dicitura “concessa”, corredata dalla data, dal numero di registro e dalla firma del titolare dell'ufficio competente al rilascio.

9. Salvo per i casi previsti dall'art. 7 “Occupazioni d’Urgenza”, il provvedimento amministrativo deve precedere l’occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante e **il suo rilascio è subordinato alla corresponsione del canone, nonché di eventuali pendenze pregresse in materia di occupazione suolo.**

ART. 13 – CONTENUTO DELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione deve contenere:
 - a. elementi identificativi del titolare compreso l’indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell’associazione stessa;
 - b. codice fiscale o partita I.V.A.;
 - c. indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
 - d. tipologia dell’occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri quadrati o kml;
 - e. durata dell’occupazione, con l’indicazione del termine iniziale e finale;
 - f. le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - g. prescrizioni particolari per la realizzazione dell’occupazione a seguito dei prescritti pareri tecnici rilasciati dagli uffici comunali competenti in materia;
 - h. espressa riserva che l’Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell’occupazione;
 - i. presa d’atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento;
 - j. l’eventuale obbligo di versamento della cauzione prima del rilascio del titolo autorizzativo così come disciplinato dal Regolamento Comunale di Manomissione Suolo Pubblico;
 - k. l’obbligo di osservare quanto previsto dal presente regolamento.

ART. 14 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

L’Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all’emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l’atto di concessione ad occupare il suolo pubblico.

Le concessioni sono personali ed è vietato il loro trasferimento a terzi.

1. Il concessionario ha l’obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché le prescrizioni previste nell’atto di concessione ed inoltre ha l’obbligo:
 - a. limitare l’occupazione allo spazio od alle aree concesse;
 - b. non protrarre l’occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo o proroga ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all’articolo 10 del presente regolamento;
 - c. utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l’uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;

- d. eseguire tutti i lavori necessari per ripristinare, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate, compresa la pavimentazione stradale nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
 - e. mantenere in condizione di ordine, pulizia ed igiene l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
 - f. dare attuazione alle ordinanze ed alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei responsabili dei settori interessati;
 - g. qualora l'occupazione necessiti di ordinanza relativa alla chiusura temporanea di un tratto stradale o a limitazioni della viabilità e/o alla sosta, il concessionario dovrà provvedere all'apposizione dei relativi cartelli stradali oltre eventuali transenne, secondo le modalità ed i tempi previsti dal codice della strada e regolamento di esecuzione.
 - h. risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale danno o spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere con obbligo, se previsto, di versamento di cauzione come stabilito dal Regolamento Comunale di Manomissione di Suolo Pubblico;
 - i. provvedere al versamento del Canone e delle spese di istruttoria e sopralluogo secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
 - j. provvedere al versamento del Canone dovuto anche nel caso di concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato. Oltre tale termine, l'occupazione è da considerarsi abusiva;
 - k. osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
 - l. custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'ufficio comunale competente che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato. Per la mancata presentazione dei predetti titoli il responsabile è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 27 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285;
 - m. conservare le ricevute di pagamento del Canone **per un periodo di 5 annualità**, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo.
2. Si precisa che tutti i lavori comportanti l'occupazione del suolo pubblico, la concessione della stessa è subordinata al possesso di un titolo abilitativo all'effettuazione dei lavori medesimi rilasciato dall'Ufficio comunale competente in materia tecnica.
3. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, oltre al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni imposte con l'atto di concessione, deve:
- a. osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali;
 - b. non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - c. evitare scarichi e depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
 - d. evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme, igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;

- e. collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai pedoni;
- f. i titolari delle concessioni per esposizioni esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.
4. La manutenzione delle opere eseguite sul suolo pubblico e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario.
5. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi le aree di circolazione costituenti strade, ai sensi del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche, e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
6. Le concessioni devono essere ritirate prima dell'inizio dell'occupazione. Esse sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dopo il ritiro delle stesse da parte del richiedente.

ART. 15 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE PERMANENTE

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'ufficio comunale competente, con le stesse modalità previste dall'art. 10 del regolamento **almeno 30 giorni prima della scadenza**, di **occupazioni permanenti**. In caso di spedizione della domanda tramite posta, il termine decorre dalla data del timbro postale.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto per il rilascio della concessione originaria.

ART. 16 - PROROGA CONCESSIONE TEMPORANEA

1. Il titolare della concessione temporanea, **almeno 5 giorni prima** della scadenza, può chiedere la proroga mediante presentazione di apposita dichiarazione, in conformità allo stampato predisposto dal Comune e mediante il pagamento del canone dovuto **entro il giorno prima dell'inizio** del nuovo periodo di occupazione, purchè non in contrasto con il quadro delle occupazioni nel frattempo già concesse. Sempre entro lo stesso termine è obbligo del predetto titolare presentare al comune, anche a mezzo fax, la ricevuta di pagamento del canone e delle spese di istruttoria e sopralluogo.
2. Nella predetta istanza dovrà essere dichiarato:
 - a. il periodo di proroga;
 - b. gli estremi dell'originaria concessione;
 - c. che nulla è mutato rispetto all'atto di cui al precedente punto b.;
 - d. che continueranno ad essere rispettate le condizioni prescritte nell'originaria concessione per tutto il periodo di proroga indicato nella citata dichiarazione;
 - e. di essere a conoscenza dell'obbligatorietà del pagamento e dell'invio al comune della relativa ricevuta il giorno prima del nuovo periodo di occupazione.
3. La ricevuta del pagamento del canone relativo alla proroga deve contenere gli estremi dell'originaria concessione nonché il periodo di proroga. Tale ricevuta

allegata alla concessione in essere la rende valida per tutto il periodo di proroga richiesto.

4. In mancanza del dovuto canone nei termini indicati al precedente comma 1, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti.

ART. 17 – MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione rilasciato può essere modificato, sospeso o revocato in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Ente, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, tutela della circolazione e della sicurezza stradale, igiene, estetica dell'arredo urbano, decoro ed eventuali altri motivi di pubblico interesse.
2. Per i medesimi motivi del comma 1 possono essere imposte nuove condizioni, ovvero lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture.
3. Il provvedimento di modifica, sospensione o revoca è emanato dal funzionario che ha rilasciato la concessione.
4. Il Comune potrà altresì sospendere temporaneamente la concessione nei seguenti casi:
 - a. in occasioni di manifestazioni pubbliche anche di natura culturale, turistica e sportiva indette o patrocinate dalla amministrazione comunale;
 - b. per altri motivi di ordine pubblico;
 - c. per cause di forza maggiore;
5. La modifica, sospensione o revoca della concessione dovrà essere notificata al concessionario con apposito provvedimento, in cui sono indicati i termini congrui per l'esecuzione dei lavori, che si intendono perentori e non suscettibili di interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.
6. In caso di modifica, sospensione o revoca del provvedimento è previsto il rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto in anticipo, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro, limitatamente al periodo non usufruito risultante dal provvedimento stesso.
7. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio e/o per pubblica utilità.
8. Qualora il concessionario non intenda continuare l'occupazione, dopo il provvedimento di sospensione o modifica, l'area potrà essere concessa a soggetti terzi che ne facciano richiesta.

ART. 18 - RINUNCIA ALL'OCCUPAZIONE

1. Il Concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato, salva l'ipotesi in cui si sia già provveduto all'emissione dell'ordinanza al codice della strada, da parte del Comando di Polizia Municipale ed all'apposizione della segnaletica stradale necessaria per il rispetto dell'ordinanza.
2. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione temporanea è in corso all'atto della comunicazione di rinuncia non si dà luogo alla restituzione del canone già corrisposto; per le occupazioni permanenti deve essere comunque corrisposto il canone secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 25 comma 4.
3. In caso di rinuncia il titolare della concessione permanente deve procedere al ripristino del suolo precedentemente modificato, nonché nell'ipotesi di passo carrabile, alla rimozione del cartello con riconsegna all'ufficio competente, in caso

contrario la rinuncia non esplica alcun effetto e il titolare dovrà procedere al pagamento del canone secondo quanto previsto dall'art. 29 del vigente Regolamento.

4. Nel caso di eventi atmosferici che abbiamo impedito l'occupazione, il titolare dell'occupazione stessa può richiedere che la concessione all'occupazione già rilasciata, se non diversa in quanto a dimensioni, localizzazione e durata, conservi validità, o slittamento dei termini, per la materiale occupazione a partire da data successiva, purché compatibile con il quadro delle occupazioni nel frattempo già concesse. Il pagamento del canone, se già eseguito, verrà tenuto a scomputo della successiva occupazione sostitutiva.

Art. 19 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il titolare della concessione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dall'Ufficio Comunale competente, nei seguenti casi:
 - a. qualora, anche tramite collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
 - b. per mancato pagamento nei termini stabiliti del Canone di occupazione o di altri eventuali diritti dovuti;
 - c. per uso improprio del diritto di occupazione o suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti ovvero un uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - d. per mancata occupazione del suolo oggetto della concessione senza giustificato motivo, **nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;**
 - e. l'aver arrecato danni alle proprietà comunali;
 - f. per violazione delle norme relative al divieto di sub-concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene oggetto dell'occupazione;
 - g. la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario per le occupazioni concesse per l'esercizio di attività imprenditoriale.
2. La decadenza del provvedimento di concessione non comporta la restituzione o la riduzione del Canone già versato, né esonera da quello dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione, né tantomeno da diritto a qualsiasi altra forma di indennizzo.
3. Nel caso indicato dalla lettera d) del comma 1 la decadenza discende automaticamente dalla condotta omissiva, negli altri casi la decadenza è dichiarata dal responsabile del servizio competente con idoneo provvedimento, che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'Ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

ART. 20 – NUOVA CONCESSIONE PER SUBENTRO

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, **il subentrante è obbligato ad attivare**

- non oltre 30 giorni dal trasferimento** il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'ufficio comunale competente apposita domanda nelle modalità stabilite dall'art. 10 del presente regolamento. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi carrabili o accessi a raso
3. Alla domanda di subentro deve essere allegato l'originale dell'atto concessorio o in mancanza devono essere indicati gli estremi della precedente concessione, altresì deve essere allegato la documentazione idonea comprovante il titolo al subingresso e le ricevute di versamento del canone dovuto per l'annualità in corso. La suddetta domanda di subentro vale quale contestuale cessazione della concessione in capo all'attuale titolare e quale impegno del subentrante ad accollarsi, con effetto immediato e nelle more del rilascio del nuovo titolo, tutti gli adempimenti, le responsabilità e gli obblighi posti a carico del concessionario dall'atto di concessione e dal presente regolamento.
 4. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione quale parte cedente.

ART. 21 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. La concessione all'occupazione del suolo pubblico sulle aree in cui vengono svolte attività di commercio su area pubblica è rilasciata contestualmente all'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio. Il relativo canone viene applicato con le tariffe inerenti all'occupazione temporanea.
2. In caso di trasferimento di gestione o di proprietà, per atto tra vivi o causa di morte, dell'azienda commerciale, l'autorizzazione per subingresso all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche comporta il rilascio di nuova concessione del suolo pubblico al subentrante.
3. Nei casi di trasferimento di proprietà dell'azienda commerciale il canone per l'occupazione del suolo pubblico è dovuto dai titolari delle rispettive concessioni, con riferimento ai rispettivi periodi di occupazione (**desunti dalla denuncia di inizio attività**). Il subentrante è comunque responsabile in solido per il pagamento del predetto canone e dei relativi interessi e sanzioni riferibili all'intero anno in cui è avvenuto il subentro.
4. In caso di affitto e/o gestione dell'azienda, la responsabilità del pagamento di quanto dovuto è solidale tra il proprietario e l'affittuario e/o gestore.
5. Ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori "precarì" (spuntisti) cui vengono assegnati, avendone titolo, secondo i criteri stabiliti nel regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, sono tenuti al pagamento del Canone OSAP "**forfettario**" dovuto per tale tipologia di occupazione così come stabilito dal successivo art. 27 del Regolamento.

CAPO III - TARIFFA – DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE.

ART. 22 – TIPOLOGIA E MISURA DELLE OCCUPAZIONI

1. Ai fini della determinazione del Canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in metri quadri o lineari.
2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.

3. Si considerano spazi concessi anche quelli non occupati ma indispensabili all'utilizzo dell'area concessa e che, in ogni modo, non potrebbero essere concessi a terzi.
4. Sono escluse dall'applicazione del Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadro. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione allo stesso soggetto.
5. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.
6. Nel caso che dal calcolo di cui al comma 5 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia solo nel caso in cui abbiano lo stesso coefficiente moltiplicatore di cui al successivo articolo 28. In tal caso il totale verrà arrotondato al metro quadro superiore.
7. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per le tipologie di occupazioni sotto indicate la misura è determinata come segue:

A PASSO CARRABILE:

1. Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile costituita generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Ai fini dell'applicazione del Canone la misura del passo carrabile è espressa in metri quadri ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale", indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
3. Esso non è frazionabile nel caso di multiproprietà del fabbricato relativo; in tal caso il Comune ha la facoltà di procedere alla riscossione del canone per l'intero importo nei confronti di uno qualsiasi dei condebitori.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva, calcolata con i criteri previsti dal comma 2, non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. In ogni caso, ove i concessionari non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune e restituzione della tabella di cui all'art. 120, fig. II-78 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

B ACCESSO A RASO:

1. Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, ad un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'utilizzazione di tale accesso a raso è consentita. In tale ipotesi, il Canone non è dovuto e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione.

2. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi che siano a filo con il manto stradale e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso. In tale ipotesi, il canone va determinato con la stessa tariffa prevista per i passi carrabili.
3. La superficie assoggettabile degli accessi contemplato nel precedente comma va determinata moltiplicando l'apertura del portone, del cancello e più in generale dell'accesso alla proprietà privata per la profondità "virtuale" di un metro lineare.
4. **Sia per il passo carrabile che per l'accesso a raso, il divieto di sosta dovrà essere osservato anche dal titolare della concessione. Inoltre, è fatto divieto di esporre cartelli con diciture: divieto di sosta / passo carrabile, se non quelli forniti dal competente Ufficio comunale.**

C OCCUPAZIONE DI SOPRASSUOLO O DI SOTTOSUOLO:

1. Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.
2. Ove le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadono in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo anche per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo (tende o simili).
3. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, sono assoggettate al canone in base ai criteri stabiliti dal successivo articolo 26, c. 5.
4. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; ove, tuttavia, tale trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, cavi e impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

D AREE ATTREZZATE CON TAVOLI, SEDIE O SIMILI E DEHOR:

1. Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura minima corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.
2. Potranno essere disposte limitazioni o prescrizioni da parte dell'Amministrazione Comunale in caso di manifestazioni di pubblica utilità o di svago.

E AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO:

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico di aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, ai fini della determinazione del Canone, la misura è costituita dalla somma delle superfici delle singole aree di sosta autorizzate.

F PARCHEGGI DI AUTOVETTURE PRIVATE E PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO:

1. Per le occupazioni effettuate da parcheggi privati o a pagamento su aree pubbliche gestite da soggetti privati e a ciò destinate dal Comune, ai fini della determinazione

del Canone, la misura è costituita dalla somma delle superfici delle singole aree di sosta autorizzate.

G DISTRIBUTORI DI CARBURANTI DI TABACCHI ED ALTRI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale, è dovuto un canone annuale.
2. Qualora le strutture siano collocate su una platea rialzata rispetto al piano stradale si tiene conto della superficie occupata dalla platea stessa. Sono oggetto del canone anche gli eventuali accessi all'area con passi carrabili o svasi.
3. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, questa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione. I passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti sono soggetti al canone con gli stessi criteri previsti per i passi carrabili.
7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale - in base alle tariffe approvate come indicato dall'art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e ss.mm.ii e che vengono riportate nella tabella allegata - graduato in relazione alla località dove sono situati gli apparecchi.

H AREE MERCATALI E POSTEGGI:

1. Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato anche se non interamente occupata. Qualora l'occupazione oltrepassi il posto assegnato verrà conteggiata anche l'area in eccedenza.

I OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE:

1. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti di Spettacoli Viaggianti, le superfici sono calcolate in ragione:
2. del 50 per cento sino a 100 mq;

3. del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq;
4. del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
5. Durante le manifestazioni, e massimo due giorni prima e due giorni dopo le stesse, le aree occupate dai veicoli destinati a carovane e carriaggi delle imprese autorizzate ad esercitare spettacolo viaggiante vengono considerate parti integranti dello Spettacolo stesso. Questo anche qualora avvenga su aree non limitrofe all'attrazione stessa, purché siano tra quelle indicate dall'amministrazione comunale con provvedimento annuale.

L OCCUPAZIONI ECCEDENTI I 1.000 MQ.:

1. Le superfici eccedenti i 1.000 mq relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento sono calcolate in ragione del 10 per cento.

M MESTIERI DI GIOVAGHI ED ARTISTICI:

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

N OCCUPAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO :

1. Nelle strade, sui marciapiedi, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.
2. Il commercio di aree pubbliche di prodotti alimentari e non, nonché in tutte le manifestazioni fieristiche deve essere esercitato con le modalità e le disposizioni previste dal "Regolamento per lo svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche" adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 34 del 30/06/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per il **commercio in sede fissa** a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento dell'attività commerciale si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Edilizia Comunale, di Commercio, di Polizia Urbana e Sanitaria.

O OCCUPAZIONI PER ATTIVITA' EDILIZIE E CANTIERI STRADALI

1. Ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate viene fatto salvo quanto previsto nei vigenti Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Urbana ai fini dell'ottenimento della concessione.
2. Per le occupazioni per **cantieri mobili** la superficie media da assoggettare al canone è determinata in base a quella complessivamente occupata per eseguire i lavori, suddivisa per i giorni intercorsi dall'inizio al termine dell'occupazione.
3. Entro il termine stabilito per la durata dell'occupazione deve essere eseguito il ripristino delle condizioni di transitabilità delle sedi stradali assicurando la sicurezza della circolazione e l'eliminazione di qualsiasi motivo di pericolo.
4. Per far fronte a situazioni d'urgenza o di emergenza nonché costituenti pericolo che rende improcrastinabile la realizzazione dei lavori si rimanda a quanto previsto nell'articolo 7 del presente regolamento. Precisando che verrà data immediata e formale comunicazione scritta al Comando di Polizia Municipale affinché questo proceda alla verifica della sussistenza delle motivazioni e alla sicurezza delle occupazioni.

P - OCCUPAZIONI DEGLI ESERCENTI COMMERCIALI DEL CENTRO STORICO

1. Si prevede una specifica regolamentazione per le occupazioni degli esercenti commerciali del "Centro Storico" come definito al comma 8 dell'articolo 10 del presente regolamento che si specifica ai seguenti commi.

2. Gli esercenti commerciali del "Centro Storico" possono presentare domanda di occupazione del suolo pubblico anche cumulativamente tramite una propria associazione di affiliazione riconosciuta quale soggetto rappresentativo degli esercenti del "Centro Storico" di Cairo Montenotte, da parte dell'Amministrazione Comunale.
3. L'occupazione potrà riguardare, per ciascun esercente, un solo spazio antistante il singolo esercizio commerciale o uno spazio individuato dal Comune qualora l'esercizio non sia prospiciente Via Roma, e l'occupazione potrà essere effettuata nei giorni di apertura dell'esercizio.
4. L'occupazione è limitata ad un orario giornaliero compreso tra le ore 9,00 e le ore 20,00. Il concessionario non potrà posizionare la sua occupazione prima dell'orario consentito ed al termine dello stesso dovrà rimuovere la propria struttura lasciando completamente libero lo spazio medesimo. Al di fuori dell'orario sopra stabilito l'occupazione, se mantenuta, è da ritenersi abusiva.
5. L'occupazione potrà avvenire unicamente con strutture rimovibili e queste strutture dovranno rispettare i criteri di decorosità stabiliti dall'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.
6. L'occupazione non è consentita durante lo svolgimento di manifestazioni od iniziative per attività culturali, politiche, sociali, sindacali, religiose, ecc. che si svolgono nelle vie che comprendono il "Centro Storico" come definito dal precedente comma 1.
7. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di vietare, senza che l'esercente possa pretendere rimborsi del canone corrisposto, l'occupazione del suolo pubblico nella ricorrenza di particolari circostanze o eventi ed anche per consentire l'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di lavori edilizi di privati. La facoltà di divieto del Comune viene esercitato sulla base di una comunicazione scritta consegnata anche a mani a ciascun esercente almeno due giorni prima rispetto a quello in cui l'occupazione non deve aver luogo.
8. La metratura ed il luogo di occupazione viene stabilito nell'atto di concessione da parte dell'Amministrazione comunale anche in difformità della richiesta pervenuta.
9. La domanda di occupazione ha validità temporale stabilita per anno solare con decorrenza dal 1 gennaio e termine al 31 dicembre.
10. Per l'occupazione di cui al presente punto di articolato, si applicano le tariffe previste anno per anno per le occupazioni permanenti.
11. La validità del presente punto di articolato decorre dall'approvazione della modifica regolamentare. Quale disposizione transitoria per l'anno 2014, sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alle quali, su richiesta del concessionario, si applica la presente normativa regolamentare, fatta eccezione per il canone già corrisposto, senza bisogno di una nuova od ulteriore concessione.

ART. 23 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE, SPAZI PUBBLICI ED AREE MERCATALI

1. In considerazione della loro ubicazione e della loro importanza, valutati anche in ordine al flusso turistico ed alle manifestazioni pubbliche, all'intensità demografica, agli insediamenti commerciali ed alla densità del traffico pedonale e veicolare, gli spazi pubblici sono classificati, ai fini della graduazione del Canone, in due categorie.
2. Con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 22/04/2010, a seguito di pareri favorevoli dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Municipale sono state

individuare le strade, le aree ed allegare al regolamento di occupazione suolo pubblico approvato con detta delibera. Vengono riportate in toto nell'allegato **A "CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE, SPAZI PUBBLICI ED AREE MERCATALI"** del presente Regolamento per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 24 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. I criteri per la determinazione della tariffa di base per l'applicazione del Canone sono individuati sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b. entità dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore;
 - c. durata dell'occupazione;
 - d. valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa, con previsione di coefficienti moltiplicatori per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità di occupazione;
 - e. valore economico dell'area in relazione al beneficio ritraibile dall'attività svolta dal titolare della concessione e dalle modalità di occupazione.
2. La tariffa base in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere costituisce la tariffa ordinaria indicata nell'allegato **B "TARIFFA BASE"** che si vuole parte integrante del presente regolamento. Essa è unica per ciascuna delle categorie viarie precitate, ed è fissata su base annuale per le occupazioni permanenti e giornaliera per le occupazioni temporanee e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
3. In riferimento al tipo di attività esercitata dal titolare della concessione ed alle modalità dell'occupazione, sono previsti dei coefficienti moltiplicatori da applicarsi alla tariffa base.
4. Il valore di cui al comma 3 è determinato analiticamente per ogni singola fattispecie di occupazione nella tabella dell'allegato **C "COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI"** del presente regolamento.

ART. 25 – DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, salvo quanto disposto con i successivi articoli 26 e 27 in materia di determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi – distributori di carburanti e apparecchi automatici e precari mercato.
2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone dovuto è determinato moltiplicando la tariffa di base (allegato B) per il coefficiente moltiplicatore (allegato C), per la misura dell'occupazione (art. 22).
3. Nel caso in cui **l'occupazione permanente** decorra dal periodo del secondo semestre dell'anno, il canone si applica, per tale annualità, ridotto del 50%.
4. Nel caso in cui **l'occupazione permanente** cessi **entro il primo semestre dell'anno**, il canone si applica, per tale annualità, ridotto del 50%, sempre che ne sia stata **data comunicazione scritta almeno 15 giorni prima della data di cessazione**.

5. Per le **occupazioni temporanee** l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base (allegato B) per il coefficiente moltiplicatore (allegato C), per la misura dell'occupazione (art. 22), per il numero dei giorni di occupazione escludendo da tale calcolo le occupazioni di cui al successivo comma 7.
6. Per le occupazioni temporanee ai fini dell'applicazione della tariffa giornaliera vengono istituite due fasce orarie:
 - a. **La prima fascia comprende il seguente orario: dalle ore 6:00 alle ore 19:59. La tariffa applicata nella prima fascia è pari al 60% di quella giornaliera.**
 - b. **La seconda fascia comprende il seguente orario: dalle ore 20:00 alle ore 5:59. La tariffa applicata nella seconda fascia è pari al 40% di quella giornaliera.**
7. Il canone per il "precario" che occupa un posteggio disponibile nell'area mercatale è costituito da un importo forfettario giornaliero di cui all'allegato "B", da versare con le modalità di pagamento stabilite al successivo art. 29 tale importo viene definito annualmente con delibera di Giunta Comunale.
8. Il canone per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico è determinato dalla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la tariffa di base (allegato B) per il coefficiente moltiplicatore (allegato C), per la misura di ciascuna piazzola (art. 22).
9. In ogni caso le misure di tariffa determinate dai coefficienti non possono essere inferiori, fatto salvo per la tipologia di cui all'articolo 32 comma 7, a € 0,077 per metro quadrato e per giorno.
10. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del Canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, ed il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.
11. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie e non sia rilevabile dall'atto di concessione la consistenza attribuibile a ciascuna categoria di strada, ai fini della determinazione del Canone si fa riferimento alla tariffa base corrispondente alla categoria più elevata.
12. Dalla misura complessiva del Canone, già determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, va detratto l'importo di altri Canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

ART. 26 - DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono soggette ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, **risultante al 31 dicembre dell'anno precedente**, per la misura unitaria di tariffa per utenza.
2. In ogni caso, l'ammontare complessivo del Canone dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi erogati dalle suddette aziende, non può essere inferiore ad euro **516,46**.
3. Ai sensi dell'articolo 63, comma 2 lettera f) punto 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la misura del Canone è rivalutata annualmente in base

all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera f) punto 5, del d.lgs. 446/1997, il Canone è versato in un'unica soluzione entro il **30 aprile di ciascun anno**. Il versamento è effettuato a mezzo conto corrente postale intestato al Comune recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo.
5. Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere diversi da quelli di cui al precedente comma 1, è determinato sulla base della lunghezza dell'impianto sotto la sede di strade pubbliche e sue pertinenze o sotto strade e/o aree soggette a servitù di pubblico passaggio, così come determinato nell'allegata tabella. Il canone viene corrisposto per ogni singolo cavo, tubazione, cavidotto di scorta, ancorché ubicati in una medesima condotta o struttura.
6. Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, il canone di cui sopra deve essere maggiorato degli oneri di manutenzione della galleria determinati dalla Giunta Comunale.
7. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.
8. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, il canone annuale è dovuto, fino a un massimo di cinque chilometri lineari, applicando la tariffa, di cui al comma precedente, con maggiorazioni per km o frazione, superiore ai 5 km..
9. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dall'articolo 29, è applicato in misura forfettaria con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:
 - a. per le occupazioni di durata non superiore a 30 giorni si applica il canone base fino a un Km; mentre il canone è aumentato del 50 per cento per le occupazioni superiori al Km;
 - b. per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni il canone base va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:
 - occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;
 - occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
 - occupazioni di durata superiore a 180 giorni: 100 per cento.

ART. 27 – PRECARI DEL MERCATO

1. Il canone per il precario che occupa un posteggio disponibile nell'area mercatale è costituito da un importo "forfettario" giornaliero di cui all'allegato B della TARIFFA BASE, da versare con le modalità di pagamento al successivo articolo 29. Anche tale importo viene definito annualmente con delibera di Giunta Comunale.

ART. 28 - TARIFFA E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI.

1. **Per l'anno 2013** il canone è calcolato in base alle tariffe ed ai coefficienti moltiplicatori di cui agli allegati "B" "C".
2. Per gli anni successivi il canone è calcolato in base alle tariffe deliberate annualmente dalla Giunta Comunale a mq / Km lineare sia per le occupazioni permanenti, sia per le occupazioni temporanee, entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione ed il relativo provvedimento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui si riferisce il provvedimento. Qualora tale aggiornamento non venga deliberato nei termini previsti si intendono automaticamente prorogate le tariffe dell'anno precedente.

3. Nel caso intervengano modificazioni dell'assetto socio-economico del territorio o qualsivoglia variazione che comporti la rideterminazione delle categorie delle località, le conseguenti variazioni sono oggetto di modifica regolamentare di competenza del Consiglio Comunale.
4. Fino all'approvazione delle nuove tariffe, **all'occupazione temporanea** si applicano quelle in vigore nell'anno precedente. Nel caso di variazione delle tariffe in corso di occupazione, l'Ufficio dispone il conguaglio delle somme dovute sulla base delle nuove tariffe, per il periodo dal quale le stesse sono entrate in vigore.

CAPO IV - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO – ESENZIONI – AGEVOLAZIONI E MAGGIORAZIONI – SANZIONI – RIMBORSI

ART. 29 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del Canone dei diritti di segreteria e sopralluogo deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a. a mezzo di appositi conti correnti postali intestati al Comune di Cairo Montenotte o alla società incaricata della riscossione o tramite bonifico bancario sul codice IBAN dell'Ente all'uopo predisposto;
 - b. mediante pagamento diretto al personale dell'Area Entrate – U.O.Tributi incaricato alla riscossione, che rilascerà apposita ricevuta per importi inferiori a € 52,00;
 - c. tramite procedure informatizzate o mediante altre forme stabilite in futuro dall'Amministrazione Civica.
2. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso in cui corrispondano allo stesso titolare.
3. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore.
4. La validità della concessione è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento nei termini previsti nei commi successivi. Se la data di scadenza cade in giorno festivo, il termine ultimo per il pagamento è da considerarsi il primo giorno feriale successivo.
5. Il canone deve essere versato in un'unica soluzione, prima del ritiro della concessione.
6. Per le annualità successive a quelle di rilascio della concessione il versamento del canone deve effettuarsi **entro il 31 gennaio di ciascun anno**, salvo eventuali proroghe. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, il versamento può essere effettuato entro il mese di dicembre dell'anno in corso. In caso di variazioni in diminuzione nel corso dell'anno, il canone viene aggiornato con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
7. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del Canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 6 e se l'ammontare è superiore ad euro **258,23** può essere corrisposto in 4 (quattro) rate di pari importo, senza applicazione di interessi aventi scadenza 31 gennaio – 30 aprile – 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento.
8. E' ammesso il pagamento rateale in rate trimestrali anticipate, senza applicazione di interessi aventi scadenza 31 gennaio – 30 aprile – 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento, nel solo caso in cui il canone da versare per la concessione permanente sia di ammontare **superiore ad euro 258,23 e purchè l'interessato**

ne faccia richiesta. Tale possibilità non vale per il canone inerente alle occupazioni per l'erogazione di pubblici servizi di cui al precedente articolo 26.

9. Per le occupazioni temporanee d'importo **superiore ad €. 258,23**, il versamento, previa comunicazione all'ufficio, può essere effettuato in 3 (tre) rate di eguale entità. La prima rata deve essere sempre corrisposta prima del rilascio della concessione e le successive entro il termine di fine occupazione secondo il calendario fissato dall'ufficio.
10. Il versamento del canone per i "precari del mercato" deve essere effettuato attraverso l'acquisto dei "buoni mercato" che, prima dell'occupazione del posteggio a loro assegnato, dovranno essere consegnati agli Agenti di Polizia Locale presenti in preposti.
11. Per le occupazioni con passi carrabili il canone può essere definitivamente assolto mediante versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del canone.
12. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso **non superi euro 3,00 per le occupazioni temporanee e euro 12,00 per le occupazioni permanenti.**

ART. 30 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal Canone, **ma comunque soggette a concessione**, le seguenti tipologie di occupazioni:

a) Le occupazioni, effettuate dallo o per conto dello Stato, dalle Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi.
b) Le occupazioni effettuate da Enti Pubblici non commerciali (A.S.L., consolati, ambasciate, ecc.) residenti in Italia di cui all'art. 87, comma 1°, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. n. 917/86, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
c) Le occupazioni temporanee da chiunque realizzate per raccolta di fondi, di firme e o adesioni di associazioni che abbiano finalità culturali, scientifiche o di ricerca, umanitarie ed assistenziali senza scopo di lucro. Le manifestazioni ed iniziative di cui sopra non devono comportare attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande, l'accesso deve essere libero e gratuito e il ricavato di eventuali raccolte di denaro deve essere devoluto per le finalità per le quali è stata realizzata la manifestazione o iniziativa.
d) Le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali, umanitarie, ricreative, e sportive, per le aree non comportanti attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande o comunque utilizzate senza fini di lucro.
e) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
f) Le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune e dello Stato, sempre che l'occupazione sia limitata al tempo e allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori.
g) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista all'atto della concessione o successivamente la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima. Rientrano nel concetto di impianto anche le aree di parcheggio in superficie ad uso pubblico, gli acquedotti, le opere fognarie, i cassonetti e simili per la raccolta dei rifiuti e materiali riciclabili, le autospazzatrici, i

camion di raccolta, a condizione che sia prevista la devoluzione gratuita di tali attrezzature all'ente locale nei tempi e con le modalità previste dalla legge.
h) Le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow windows, copri rullo, scale di accesso, gradini, mensole e simili infissi di carattere stabile sporgenti da filo muro, stante il carattere di stabilità determinato dal fatto obiettivo, nulla rilevando che per tali manufatti non sia stata richiesta né rilasciata alcuna autorizzazione con valenza edilizia.
i) Le occupazioni di aree cimiteriali.
j) I passi carrabili, gli scivoli di accesso e le riserve di posteggio destinati a soggetti portatori di handicap. La condizione di handicap motorio dovrà essere dimostrata, all'atto della richiesta, attraverso la consegna di copia di Verbale della Commissione di Prima Istanza rilasciata dall'autorità sanitaria.
k) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza; le aste delle bandiere.
l) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.
m) Le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, e vasi a terra con piante addobbate che siano posti in contenitori facilmente amovibili in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose legalmente riconosciute purché gli stessi non contengano messaggi pubblicitari.
n) Le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci secondo le modalità fissate nelle ordinanze istitutive delle stesse aree.
o) Le occupazioni occasionali stabilite all'art. 9 del presente regolamento con durata non superiore a 6 ore , a condizione che tali occupazioni non comportino la necessità di ordinanza, di posizionamento di segnaletica stradale, di manomissione del suolo pubblico.

ART. 31 - AGEVOLAZIONI DEL CANONE

1. Tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, può:
 - a. per la realizzazione di riprese televisive, cinematografiche e multimediali di rilevante interesse culturale e produttivo per la città, determinare specifici canoni da corrispondere tenendo conto della superficie occupata e della tipologia dell'occupazione;
2. Sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni, nella quale sono definite anche le percentuali di riduzione ovvero di esenzione ed i riferimenti territoriali generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale potrà provvedere a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie:
 - a. attività commerciali ed artigianali insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a sei mesi, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione;
 - b. attività commerciali ed artigianali interessate da grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata quali la costruzione di reti stradali, dei

passanti ferroviari ed insediate oltre che nelle aree precluse al traffico veicolare o pedonale, di cui alla precedente lettera a), anche nelle vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano l'incremento del traffico derivante dalla diminuzione dell'accessibilità dell'area preclusa.

ART. 32 - RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI DEL CANONE

1. Per i passi carrabili la tariffa di base di occupazione permanente è ridotta al 50 per cento.
2. Per le occupazioni permanenti di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad un terzo.
3. Per le occupazioni temporanee con durata da 15 a 29 giorni compresi , la tariffa è ridotta del 20 per cento.
4. Per le occupazioni temporanee non inferiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Tale riduzione non si applica qualora venga applicata la riduzione per carattere ricorrente.
5. Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50 per cento. Questa riduzione esclude l'applicazione del comma precedente.
6. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è applicata nella misura del 50 per cento. Qualora il richiedente risulti essere un'impresa edile, il canone è ridotto del 50 per cento per effetto del riconoscimento di attività svolta con carattere ricorrente.
7. Per le occupazioni temporanee effettuate per lo spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80 per cento. Anche lo spettacolo viaggiante gode del riconoscimento di attività svolta con carattere ricorrente.
8. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti , con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa viene applicata con la maggiorazione del 50 per cento.
9. Per le occupazioni temporanee realizzate da ambulanti, pubblici esercizi ed operatori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti la tariffa è ridotta del 50 per cento.
10. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta ad un terzo.
11. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento.

ART. 33 – INDENNITA' PER OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Ai sensi dell'art 63, comma 2 lettera g) del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, le occupazioni abusive, temporanee e permanenti, **risultanti da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale**, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, sono soggette alla indennità di occupazione pari al canone maggiorato del 50%;
2. Il verbale di contestazione costituisce titolo per richiedere quanto indicato nel precedente comma 1, alla cui determinazione provvede l'Ufficio competente. Questi notificherà l'importo da pagare dandone notizia all'interessato, anche con raccomandata con ricevuta di ritorno, attraverso appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni.
3. La notifica del presente avviso deve essere effettuata entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data del verbale di contestazione.
4. In caso di mancato adempimento entro il termine indicato nell'avviso di pagamento, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità previste dalla legge.
5. Ai sensi dell'art. 2948 del Codice Civile, comma 1, n. 4, in caso di occupazione abusiva realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, considerata permanente, il termine di prescrizione per gli adempimenti di cui ai commi precedenti, è fissato in cinque anni.

ART. 34 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Ai sensi dell'art. 63 lettera g-bis) del D.Lgs. 15.12.1997 n.446 per le occupazioni di cui all'articolo precedente si applica oltre all'indennità per l'occupazione abusiva una sanzione amministrativa pecuniaria di importo nel minimo pari all'indennità prevista al comma 1 del precedente articolo art.33 e nel massimo pari al doppio della stessa, fermo restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, 285 e successive modifiche.
2. Alla predetta sanzione amministrativa si applicano le norme contenute nella sezione I e II del Capo I della Legge 689/81.
3. Se, prima che la violazione sia stata contestata e comunque prima che siano iniziate verifiche od altre attività di controllo da parte dell'Ente, l'occupante abusivo si attiva e presenta richiesta di concessione per regolarizzare la propria posizione, la sanzione è ridotta alla metà.
4. Per le violazioni delle disposizione del presente regolamento diverse da quelle indicate nei precedenti commi si applica la sanzione amministrativa da €50,00 a €500,00 per ciascuna violazione.

ART. 35 – PENALITA' PER OMESSO/PARZIALE /TARDIVO VERSAMENTO DEL CANONE

1. L'Ufficio competente provvede, in caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla notifica anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi contenenti:
 - a. l'importo dovuto a titolo di canone con la maggiorazione **del 30% per omesso e parziale versamento** del canone o **del 20% per il tardivo versamento**;

- b. gli interessi legali calcolati dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento fino alla data dell'avviso;
- c. le spese di notifica;
- 2. Le norme di cui all'articolo precedente valgono anche per gli omessi, parziali e tardivi pagamenti relativi alle rateizzazioni del canone.
- 3. Il concessionario è tenuto ad **effettuare il pagamento entro 60 giorni** dal ricevimento dell'avviso/ sollecito di pagamento. Passati i quali si procederà alla riscossione coattiva con le modalità previste dalla legge.

ART. 36 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA PENALITA'

- 1. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone **può essere ridotta**, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte dell'ufficio preposto al Cosap e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza:
 - a. al 3% (oltre interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, **se il versamento viene eseguito entro 30 giorni**;
 - b. al 3,75% (oltre interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene **eseguito oltre 30 giorni**, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.

ART. 37 - RISCOSSIONE COATTIVA

- 1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente regolamento si effettua secondo le modalità previste dalla legge.
- 2. Con le medesime modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la messa in pristino dell'area ovvero per la rimozione di manufatti o materiali nel caso di occupazioni abusive o di inottemperanza alle disposizioni previste dall'atto concessorio.
- 3. Il credito derivante dalla applicazione del Canone è assistito, in applicazione dell'articolo 2752 del codice civile, da privilegio generale sui mobili del debitore.
- 4. In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva, è svolto dall'affidatario del servizio.

ART. 38 - RIMBORSI

- 1. Il titolare dell'atto di concessione può richiedere all'Ufficio Comunale, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, **entro il termine perentorio di 5 anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento**.
- 2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
- 3. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
 - a. se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, ma da provvedimento di sospensione o revoca della concessione da parte del Comune si procederà al rimborso del canone già corrisposto senza interessi limitatamente al periodo non usufruito;
 - b. nel caso di decadenza, non si procederà ad alcun rimborso di canone;

- c. se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario si provvederà al rimborso del canone corrisposto nel caso in cui l'occupazione non sia ancora iniziata salva l'ipotesi in cui si sia già provveduto ad emissione di ordinanza di viabilità ai sensi del Codice della Strada (art. 21 comma 1);
- d. se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'occupazione permanente entro il primo semestre dell'anno e che deriva da rinuncia unilaterale scritta dal concessionario - **da inviarsi almeno 15 giorni prima della cessazione dell'occupazione** - si provvederà al rimborso del canone corrisposto secondo le modalità stabilite dall'art. 25 comma 4 del presente regolamento.
- e. negli altri casi non ci sarà nessuna restituzione del canone.
4. Il funzionario responsabile dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.
5. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 2033 del codice civile. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.
6. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori ai minimi stabiliti dal regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.
7. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa per il commercio su aree pubbliche ex art. 29 del Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.1998.

ART. 39 - IL FUNZIONARIO ADDETTO AL CANONE

1. Il funzionario responsabile all'applicazione del canone è il Responsabile dell'Area Entrate. Tale funzionario provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del predetto onere, sottoscrive i relativi atti, (a seguito dei pareri espressi dai Responsabili dei competenti Servizi), compresi quelli che autorizzano i rimborsi.
2. E' in facoltà del funzionario, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.
3. In caso di affidamento della gestione a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabiliti nel capitolato d'appalto;

CAPO V - AFFIDAMENTO - NORME FINALI – ABROGAZIONI- CONTENZIOSO - PUBBLICITÀ – ENTRATA IN VIGORE

ART. 40 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone può essere effettuata in forma diretta dal comune, oppure mediante affidamento. Detto affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

2. L'affidatario del servizio subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio di riscossione e accertamento ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso è fatto divieto all'affidatario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla data di scadenza dell'affidamento. Lo stesso affidatario è tenuto ad osservare ed a far osservare le disposizioni del presente regolamento, nonché quelle contenute nell'atto di affidamento del servizio.

ART. 41- DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria ed incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Fino all'approvazione delle nuove tariffe, all'occupazione temporanea si applicano quelle in vigore nell'anno precedente. Nel caso di variazione delle tariffe in corso di occupazione, l'Ufficio dispone il conguaglio delle somme dovute sulla base delle nuove tariffe, per il periodo dal quale le stesse sono entrate in vigore.
4. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso l'Ufficio Tributi o presso il Servizio Affari Generali e sul sito internet istituzionale della Città di Cairo Montenotte.

ART. 42 - ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente Regolamento che consta di n. 42 articoli entra in vigore il 01 gennaio 2013.
2. Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme Comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.